



Il Ministro della giustizia e la confusione dei poteri

editoriale del 3 luglio 2025

ABSTRACT: *The editorial considers the institutional implications of Minister Nordio's criticism of a report by the Supreme Court of Cassation that raised constitutional concerns about the 2025 "security decree." Labeling judicial analysis as "outrageous" or "irreverent" toward Parliament or the President of the Republic undermines the separation of powers and the role of constitutional review. The author argues for a clear distinction between the functions of political and judicial institutions, emphasizing that criticism and legal scrutiny are integral to a functioning constitutional democracy.*

Da notizie di stampa si apprende che il Ministro Nordio avrebbe qualificato come "oltraggiosa" nei riguardi delle Camere e – per ciò che qui maggiormente preme rilevare – "irriverente" verso il Presidente della Repubblica una [relazione dell'Ufficio Massimario e Ruolo della Corte di Cassazione](#), la n. 33/2025 del 23 giugno 2025, che a seguito di uno scrupoloso esame ha indirizzato al [D.L. n. 48 del 2025](#) (c.d. "decreto sicurezza"), convertito dalla [legge n. 80 del 2025](#), numerosi e, a mia opinione, puntuali rilievi critici. Pronta è stata la reazione alla dichiarazione resa dal Ministro da parte del CSM, in specie dell'intera componente togata e di tre membri non togati, volta all'assunzione di un'azione a tutela.

Ora, non importa qui rilevare che le critiche dell'Ufficio suddetto sono state (e sono) largamente condivise da operatori e studiosi di varia appartenenza, tra i quali la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, l'Unione delle Camere Penali, il Direttivo dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, una nutrita schiera di costituzionalisti che ha al riguardo sottoscritto un documento contenente critiche penetranti ed argomentate, alcune delle quali quindi riprese nel corso di un dibattito introdotto dal Presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti, R. Balduzzi, ed ospitato nel sito dell'Associazione stessa ([La Lettera](#)), nonché, per un aspetto di certo non secondario, in una nota di R. Bin apparsa su [LaCostituzione.info il 1° luglio scorso](#). E ciò, senza peraltro trascurare altri rilievi, per taluni aspetti, mossi anche da istituzioni operanti in sede internazionale (rammento qui, part., un documento del 14 aprile scorso dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU, nel quale si manifesta viva preoccupazione per il fatto che il decreto del Governo colpisca, tra gli altri, migranti e rifugiati).

Ebbene, non è questo, a mia opinione, il *punctum crucis* della questione ora discussa, per quanto – com'è chiaro – non mi pare che sia meramente accidentale e senza significato la circostanza per cui critiche così numerose e circostanziate siano venute da più parti, persino – come si è veduto – *extra moenia*. Il punto è, piuttosto, che assumere che le stesse abbiano carattere "oltraggioso" per le assemblee elettive e "irriverente" per la suprema magistratura del Paese equivale, a conti fatti, ad una frontale contrapposizione alle strutture portanti dello Stato di diritto costituzionale.

A seguire il filo del ragionamento svolto dal Ministro, mi chiedo infatti come potrà essere valutata un'iniziativa giudiziaria volta alla caducazione per incostituzionalità della normativa dallo stesso Ministro predisposta e quindi, seppur con modifiche, approvata dalla maggioranza parlamentare. E, ancora, cosa potrà mai dirsi del verdetto della Consulta che dovesse, seppur in parte, far luogo al richiesto annullamento...

Per un fisiologico svolgimento delle relazioni tra i massimi organi del sistema, è ben possibile che alcune leggi o alcune loro norme siano dichiarate costituzionalmente illegittime. L'ordinamento, nondimeno, seguita a trasmettersi nel tempo – fisiologicamente, appunto – fintantoché le leggi varate dalle Camere non sono, per la loro gran parte, viziate. Né si fa luogo allo scioglimento delle Camere stesse sol perché questa o quella legge vengono invalidate, salvo casi di discipline dalla stessa maggioranza che le ha varate giudicate caratterizzanti il proprio indirizzo politico, dovendosi in una congiuntura siffatta verificare, attraverso il ritorno alle urne, la perdurante omogeneità di orientamento tra la maggioranza parlamentare e la maggioranza dei componenti il corpo elettorale.

E ancora. Laddove la Consulta dovesse caducare una legge ovvero un atto a questa equipollente, tutti provvisti – come si sa – della firma del Capo dello Stato, non per ciò si dimostrerebbe “irriverente” nei riguardi di quest'ultimo, quasi che l'annullamento possa appunto sovraccaricarsi indebitamente del significato di una contestazione nei riguardi del Presidente della Repubblica, colpevole di avere fatto indebitamente “passare” un atto che avrebbe piuttosto meritato di essere restituito al mittente.

Si sono registrati persino dei casi, uno dei quali molto discusso, in cui la Consulta ha caducato una legge viziata per irragionevolezza da “radicale” oscurità (sent. n. 110 del 2023): una legge, dunque, che, a mia opinione, avrebbe potuto (e, forse, dovuto) essere considerata *irrazionale*, più ancora che meramente *irragionevole*, come tale perciò *nulla-inesistente*, ovvero sia – per dirla con un'accreditata dottrina (R. Guastini) – affetta dal vizio d'*invalidità in senso forte*, non già meramente annullabile (o *invalida in senso debole*), o – come pure si è proposto di dire (A. Spadaro) – *anticostituzionale*, non già *incostituzionale*, come tale da tutti accertabile, senza che si renda allo scopo necessario (e, forse, possibile...) sollecitare il giudizio della Consulta.

Ebbene, anche in una congiuntura siffatta, la sanzione fatta all'atto non per ciò si tradurrebbe in uno “sgarbo” al Capo dello Stato che pure lo aveva sottoscritto.

Il vero è che, nel ragionamento del Ministro, si fa luogo ad una grave confusione dei ruoli, si trascura cioè di considerare che gli stessi sono diversi, assai diversi: lo sono – per ciò che qui maggiormente preme mettere in chiaro – quelli degli stessi massimi organi di garanzia. Il Capo dello Stato può infatti, sì, legittimamente rappresentare le perplessità nutrite a riguardo della conformità o, quanto meno, compatibilità con la Costituzione di alcuni disposti di legge; può farlo, come più volte ha fatto, anche prima che le leggi stesse, una volta approvate, gli vengano portate per la firma (magari, proprio al fine di evitare di doversi avvalere del potere di rinvio che la Costituzione gli riconosce), e talora lo ha fatto anche in sede di promulgazione, corredata da una motivazione... *contraria*. La qual cosa, ad ogni buon conto, non equivale di certo a dire che è tenuto a svolgere un sindacato preventivo, a tappeto, di validità nei riguardi delle leggi stesse (o di altri atti), altrimenti verrebbe a determinarsi una palese sovrapposizione (*rectius*, confusione) dei ruoli, e il verdetto della

Corte caducatorio di un atto in vigore somiglierebbe ad una bocciatura del Presidente all'esame di Diritto costituzionale, così come, *mutatis mutandis*, lo sarebbe un verdetto di rigetto nei riguardi di una legge già fatta oggetto di rilievi da parte del Presidente.

Allo stesso tempo, quest'ultimo può rappresentare agli organi della produzione giuridica perplessità che non attengono, a rigore, a profili d'illegittimità bensì al *merito*, o diciamo meglio al *merito costituzionale*, come lo qualificava un'autorevole dottrina (T. Martines e altri), facendosi premura di tenerlo ad ogni buon conto distinto dal *merito politico*, il cui apprezzamento resta pur sempre estraneo al Capo dello Stato.

Insomma, per riprendere qui, adattandola al caso nostro, una porzione del titolo di un libro di M. Luciani che ha avuto giustamente fortuna, *ogni organo al suo posto*, ai giudici spettando, nelle sedi loro proprie e nei modi loro consentiti dall'ordinamento, di valutare la legittimità di atti e comportamenti; agli organi della direzione politica assicurare il governo della cosa pubblica, senza recare offesa alla Costituzione o far luogo ad atti o comportamenti – *anche meramente verbali* – che possano ridondare in un'invasione o menomazione della sfera di competenza altrui.

Antonio Ruggeri